

Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) - EBAP
ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ

Denominazione azienda _____

Matr. INPS _____

NOTA INFORMATIVA
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE

In applicazione del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i., degli accordi interconfederali nazionali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, del regolamento FSBA approvato il 7 luglio 2016 e del Decreto Interministeriale del 29/04/2016.

A decorrere dal 19 luglio 2016 ai lavoratori dipendenti di imprese artigiane, o che applichino un CCNL artigiano, spetta l'assegno di solidarietà erogato da FSBA in caso di situazioni di crisi aziendale, in alternativa al ricorso alla riduzione di personale per giustificato motivo oggettivo.

Per ottenere l'assegno di solidarietà:

1. L'azienda deve essere in regola con la contribuzione dovuta a FSBA nei 36 mesi precedenti e non deve rientrare tra quelle che possono accedere alle integrazioni salariali previste dal Titolo I del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
2. i lavoratori dovranno avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario.

Al lavoratore posto ad orario ridotto spetta, corrisposta da FSBA, un'indennità pari all'80% della retribuzione persa nel limite dell'importo massimo mensile, stabilito annualmente dall'INPS con apposita circolare, recepito nel Regolamento FSBA.

La durata della prestazione è prevista in massimo 26 settimane sul biennio mobile, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni ed a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni. La percentuale di riduzione complessiva dell'azienda non può superare il 60%, la percentuale di riduzione per singolo lavoratore non può superare il 70% nell'intero periodo.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di utilizzo. Tali periodi sono conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda.

Prima di accedere all'utilizzo delle prestazioni FSBA l'azienda deve aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente (sospeso).

